

DONAZIONE PARTECIPAZIONE – VALORE – TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO – PLUSVALENZA

Si prospetta la seguente fattispecie. Tizio possiede il 50% delle quote della società Alfa s.r.l. con capitale sociale di euro 10.000. Tizio intende donare alla sorella Caia la nuda proprietà della propria quota. La società ha a riserva sei milioni di euro per utili non distribuiti.

Le parti intendono indicare in atto il valore di euro quattromila riferiti alla quota di un mezzo della nuda proprietà della quota del 50%.

Ciò posto, si chiede di sapere se sia corretta detta impostazione oppure si debba considerare ai fini della determinazione del valore di quanto donato anche le riserve per utili non distribuiti determinando così un valore di euro 2.400.000.

Si chiede altresì di sapere, laddove le parti procedessero ad una vendita in luogo della donazione, se il trasferimento possa generare plusvalenza e, in caso positivo, quali sarebbero i criteri per la determinazione.

Si rammenta, in primo luogo, che l'art. 16 del D.lgs. 346/1990 prevede quanto segue: *«La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:.... b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12;*

Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce inoltre che: *«in caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14 comma 1, lettere b) e c)».*

L'amministrazione finanziaria aveva in più di un'occasione affermato ⁽¹⁾ che il criterio utilizzato per la determinazione del valore in base all'art. 16 citato, riferito al 'patrimonio netto', dovesse ritenersi sostanzialmente coincidente con quello riportato dal previgente art. 22 del D.P.R. n. 637/1972 ⁽²⁾. Pertanto la valutazione da parte degli uffici competenti doveva avere complessivamente per oggetto le singole componenti attive e passive del patrimonio sociale, ivi compreso l'avviamento, indipendentemente dal fatto che vi fosse un bilancio pubblicato od un inventario regolarmente redatto o vidimato.

Gran parte della dottrina non condivideva l'interpretazione dell'amministrazione, sostenendo l'impossibilità di sganciare il patrimonio netto dalla sua manifestazione contabile espressa

dall'inventario o dal bilancio ⁽³⁾. Tale impostazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza della Cassazione ⁽⁴⁾, seppur dopo alterne pronunce, e da ultimo recepita dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In particolare è stato chiarito, sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, che l'art. 16 più volte menzionato ha carattere innovativo rispetto al previgente art. 22 del DPR 637/1972 e l'attuale norma *«consente all'Amministrazione finanziaria un'autonoma valutazione solo nel caso in cui si tratti di società per la quale non siano stati approvati bilanci o redatti inventari, mentre il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio è vincolante per l'amministrazione finanziaria, che non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio»* ⁽⁵⁾.

Secondo il giudice delle leggi - al cui orientamento l'amministrazione aderisce - *«il riferimento al valore risultante dal bilancio appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilità, per l'acquirente mortis causa, di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; ferma sempre restando la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario»* ⁽⁶⁾.

Quindi, per le successioni e le donazioni, il valore a cui fare riferimento per determinare l'imponibile soggetto a tassazione è il cosiddetto "valore di libro", ossia l'espressione contabile del patrimonio netto rapportata alla percentuale caduta in successione o donata che si assume quale criterio per la determinazione di un valore non "effettivo" ma "convenzionale". Si è osservato in dottrina che il patrimonio netto, alla cui nozione rimanda la norma fiscale, è costituito dalla somma del capitale, delle riserve e degli utili non distribuiti, dedotte le perdite non ancora ripianate ⁽⁷⁾.

Il riferimento al valore contabile su descritto, fa sì, ad esempio, che non vengano in considerazione per la determinazione della base imponibile dell'imposta che qui interessa, eventuali plusvalenze maturate fino alla data della donazione o della successione ⁽⁸⁾. Queste ultime, infatti, rileveranno solo nell'ipotesi in cui le scritture contabili manchino o siano inattendibili poiché, in quel caso, è necessario ricorrere ad una stima dei beni appartenenti all'ente al netto delle passività (come prescrive lo stesso art. 16).

Trattandosi nel caso di specie della donazione della nuda proprietà della quota, il valore di libro dovrà essere rapportato al diritto oggetto di trasferimento. Sarà quindi necessario procedere alla valorizzazione del diritto di usufrutto e, per differenza, alla determinazione del valore della nuda proprietà del titolo, facendo riferimento al prospetto dei coefficienti allegato al DPR 131/1986, così come prevede lo stesso art. 16, comma 2 del TUS su riportato.

Nell'ipotesi in cui il diritto sulla quota di cui si tratta sia invece oggetto di trasferimento a titolo oneroso, occorre in primo luogo ricordare, quanto all'imposizione sul trasferimento, che l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa giusta il disposto dell'art. 11 della tariffa allegata al DPR 131/1986, laddove la cessione avvenga per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Per quanto riguarda l'imposizione sul reddito, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettere c) e c bis) sono redditi diversi se non con costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni. Per la cessione di titoli partecipativi è stato previsto

un duplice regime impositivo (regime ordinario di tassazione nell'ambito del reddito complessivo, da un lato, regime sostitutivo dall'altro) che si differenzia in funzione dell'entità percentuale della partecipazione ceduta rispetto al capitale della società partecipata. La distinzione si fonda sulla profonda differenza esistente tra i diversi tipi di investimento, a seconda che la società partecipata sia a ristretta base familiare ovvero, all'opposto quotata in borsa, e in funzione dell'entità dell'investimento stesso, che può configurare un mero impiego di capitale ovvero di consentire il controllo o comunque un'influenza nella gestione della società ⁽⁹⁾.

Le partecipazioni vengono in particolare distinte in «qualificate» dalla cui cessione derivano plusvalenze che concorrono a formare il reddito complessivo per il 49,72% del loro ammontare ⁽¹⁰⁾, e in «non qualificate» dalla cui cessione derivano plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva. ⁽¹¹⁾

La distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate avviene sulla base di due diversi parametri. Il primo parametro è costituito dalla percentuale di diritti di voto che il titolare della partecipazione può esprimere nell'assemblea ordinaria della società partecipata: se la società non è quotata in borsa, la partecipazione si considera non qualificata se la percentuale è al massimo del 20%. Se la società è quotata in mercati regolamentati italiani o esteri la soglia rilevante è invece del 2%.

Il secondo parametro, alternativo, è costituito dalla partecipazione al patrimonio della società: se la società non è quotata la partecipazione si considera non qualificata fino ad una percentuale del 25%, qualificata oltre tale soglia. Se la società è quotata, la soglia rilevante è invece del 5% (calcolata con riferimento al capitale) ⁽¹²⁾.

Anche la cessione a titolo oneroso di diritti parziari aventi ad oggetto le partecipazioni in questione dovrebbe rilevare ai fini dell'emersione di eventuali plusvalenze. Si ricorda in proposito che l'art. 9 comma 5 TUIR prevede quanto segue: «*Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società*».

Anche in tali ipotesi occorre comunque verificare se si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate nel senso prima esposto.

Al riguardo l'amministrazione finanziaria con riferimento alle cessioni di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, ha più volte affermato che in tali casi la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà in base alla seguente proporzione: Percentuale ceduta = valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprietà / valore piena proprietà

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ⁽¹³⁾.

Quanto all'altro criterio attinente alla percentuale di diritti di voto che il titolare della partecipazione può esprimere in assemblea, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alle norme codicistiche per ricordare che i diritti di voto spettano, salvo diversa convenzione, all'usufruttuario ⁽¹⁴⁾, conseguentemente tale requisito non può essere verificato qualora la sussistenza del predetto criterio debba essere riscontrata con riferimento alla nuda proprietà.

Ciò premesso, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 68 comma 6 «*le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui all'art. 67 comma 1 lettere c) e c-bis) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma e od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore d'acquisto assoggettato a tassazione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione o donazione, con esclusione degli interessi passivi*».

Nel caso di cessione di diritti parziali potrebbe non esserci omogeneità fra il diritto cui riferire il costo iniziale o il valore d'acquisto e quello ceduto in cambio del corrispettivo. In caso di costituzione di usufrutto o cessione della nuda proprietà sulle partecipazioni, quindi, secondo le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate, il costo iniziale si dovrà determinare riportando proporzionalmente al costo dell'azione o della quota i valori della nuda proprietà o dell'usufrutto individuati secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 della legge di registro⁽¹⁵⁾.

Susanna Cannizzaro

- 1) Risoluzione ministeriale n. 351100 del 22 giugno 1992, in banca dati "il fiscovideo" e circolare ministeriale n. 67/E del 5 marzo 1997, in "il fisco" n. 11/1997, pag. 3070. Quest'ultimo documento si basa sul conforme parere del Consiglio di Stato n. 403 del 23 aprile 1996.
- 2) Si ricorda che l'art. 22 citato prevedeva che "Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di società non azionarie il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilità dell'emittente".
- 3) A. MONTESANO, *Valore delle azioni di società non quotate che cadono in successione*, in GT- Riv. giur. trib., 1995, 913; L. De Angelis, *L'avviamento nella valutazione delle azioni non quotate trasferite mortis causa*, in Dir. e prat. trib., 1994, 34; R. Baggio, *Valutazione di partecipazioni sociali nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni*, in "il fisco" 1993, 5540 e ss.; M. GUIDOTTI - M. MEZZADRI, *Azioni e quote di società non quotate tra patrimonio netto e valore venale*, in "il fisco" 1997, 7097 e ss.; M. SERRA, *Partecipazioni cadute in successione: calcolo del valore di avviamento*, in "Corr. trib.", 1997, 1680 e ss. e A. CONSONNI, *Donazione di quota di società: determinazione del valore venale ai fini dell'imposta di donazione*, in Riv. not., 1993, 329 e ss. *Contra*, F. NAPOLITANO, *Imposta sulle successioni nelle quote sociali*, in "Le società", 1990, 391 e F. VALOTTO, *Partecipazioni non quotate e imposta sulle successioni: valutazione in base al bilancio o al valore venale*, in Rass. Trib. 1996, 739 e ss.
- 4) Cass., 28 gennaio 2000, n. 993 e Cass., 19 maggio 2000, n. 6498
- 5) Cfr. circ. 58/E 2003
- 6) Cfr. circ. 58/E 2003
- 7) Si veda sul punto G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 265
- 8) Si veda sul punto G. GAFFURI, *op. loc. ult. cit.*
- 9) FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte speciale, il sistema delle imposte in Italia*, Padova, 2014,
- 10) cfr. DM 2 aprile 2008 art. 2, comma 2 «Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.»
- 11) Per la misura dell'imposta sostitutiva si veda D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3 comma 1 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89): «Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento».
- 12) Si tiene conto, ai fini della determinazione della percentuale, di tutte le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi. Cfr. art. 67, comma 1 lettere c) e c) bis DPR 917/1986 e sul punto FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte speciale, il sistema delle imposte in Italia*, Padova, 2014, 260 ss.

- 13)** Circ. n. 165/E del 24 giugno 1998; Ris. n. 104/E del 29 marzo 2002
- 14)** Cfr. all'art. 2352 del codice civile, il quale prevede che in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario. La menzionata disposizione si applica per espresso rinvio dell'art. 2471 bis anche in caso di usufrutto sulla partecipazione in s.r.l.
- 15)** Circ. n. 16 (prot. n. 9/674) del 10 maggio 1985 Ris. n. 104/E del 29 marzo 2002; Ris. n. 65/E del 16 maggio 2006; cfr. sul punto anche Studio n. 641-643 bis, *Tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di nuda proprietà o usufrutto o costituzione di usufrutto su valori mobiliari*, est. Puri, secondo il quale il rinvio ai criteri previsti per l'imposta di registro appare del tutto ingiustificato in un ambito - quello dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze - nel quale non si deve discriminare i diritti nell'ambito di un unico valore "normale", ma di ripartire un costo sulla base di un corrispettivo riferito ad uno solo dei diritti parziari.